

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Alcune precisazioni della Giurisprudenza Tributaria in merito ad accertamenti ad associazioni sportive dilettantistiche***

di Guido Martinelli

Alcune **recenti sentenze di merito** hanno fatto giustizia di alcuni convincimenti che l'Agenzia delle entrate continua a mettere a fondamento dei propri **accertamenti** nei confronti delle **associazioni sportive dilettantistiche**.

La prima è la **sentenza 03.04.2013** della **Commissione Tributaria Regionale del Lazio**.

L'Amministrazione ricorre in secondo grado, avverso una sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente, motivandolo con la **mancata tenuta del libro soci e della scarsa partecipazione alle assemblee sociali**.

La tematica del libro soci per le associazioni sportive venne introdotta da una **"Guida del contribuente"** pubblicata negli anni '90 dall'Amministrazione e mai confermata da alcun atto avente valore di legge.

La sentenza, in maniera molto chiara e condivisibile, chiarisce che **la tenuta del libro soci può essere validamente sostituita dai "faldoni contenenti le domande di ammissione all'associazione"**.

Tale principio trova conferma nella natura del vincolo associativo, costituito dalla partecipazione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo. Pertanto **ciò che "deve" essere conservato è appunto l'espressione di volontà da parte dell'aspirante associato a raggiungere tale status**.

Non possiamo omettere di evidenziare, sotto questo profilo, un errore in cui spesso cadono le associazioni. **Gli statuti prevedono, generalmente, una clausola che affida al Consiglio direttivo il compito di deliberare in merito all'ammissione dei nuovi soci**.

**Deliberazione che spesso viene omessa dalle associazioni. Ma, così facendo, il vincolo associativo a carattere negoziale non si perfeziona in quanto manca l'accettazione della proposta contrattuale di aderire all'ente. E, di conseguenza, venendo meno tale presupposto, decadono anche le agevolazioni fiscali** conseguenti ai rapporti economici tra associazione e propri associati per le prestazioni di servizi dalla prima resi ai secondi.

Rilevante anche il **secondo punto di diritto** affermato dalla medesima decisione.

Viene condivisa la decisione di primo grado secondo la quale **la mancata partecipazione degli associati alla vita sociale ed alle assemblee costituisce un mancato esercizio dei diritti che non può essere imposto come obbligo.**

Correttamente, pertanto, si ribadisce che le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono materie di competenza dei **rapporti tra ente e propri associati**, al limite da portare davanti al Giudice civile ma giammai presupposto per violazioni di carattere tributario.

**Per il godimento delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/1991 è ininfluente la materiale iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI** in quanto è da ritenersi sufficiente esclusivamente il possesso, certificato dall'affiliazione federale, dei requisiti potenziali per l'iscrizione in detto registro.

È questo il principio di diritto contenuto all'interno della **sentenza n. 41 del 18.07.2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco Sez. I.**

Va infatti ricordato che il campo di applicazione della legge 398, se pur in origine applicabile solo alle associazioni sportive, è stato successivamente **ampliato**. Non può allora sul punto essere taciuto il dato normativo contenuto all'interno dell'art. 9bis del D.L. n.417/1991 secondo cui: *"alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398."*

Per espressa previsione normativa, pertanto, non soltanto le associazioni o società sportiva dilettantistiche (sul punto vedi il primo comma dell'art. 90 della legge 289/2002) **hanno diritto a godere del regime fiscale di favore disposto dalla normativa in esame ma qualunque sodalizio che sia statutariamente privo di scopo di lucro e che in caso di accertamento sia in grado di dimostrare di non aver mai operato né direttamente né indirettamente distribuzione di utili tra i soci.**

In conclusione ci sia consentito di ricordare un pericoloso e non condivisibile assunto contenuto nella **sentenza n. 137 del 26.10.2012 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria Sez. III.**

Viene infatti affermato: *"...le spese emerse dall'accertamento hanno ad oggetto per la quasi totalità compensi e rimborsi corrisposti dall'associazione agli atleti dilettanti che non costituiscono costi riconducibili alla attività commerciale svolta dalla Associazione bensì alla attività istituzionale e pertanto ai fini tributari devono essere esclusi dalla determinazione del reddito di impresa imponibile che è relativo all'attività commerciale."*

*Suddetti componenti negativi risultano difettare proprio del requisito dell'inerenza all'attività di impresa per cui ai sensi dell'art. 109 del Tuir non possono essere detratti come fatto dalla società sportiva"*

**Il Giudicante sembra dimenticare che proprio a causa e grazie ai giocatori un club può "vendere" pubblicità, di cui gli atleti sono strumento indossando durante le loro *performance* le tute sponsorizzate.**

Pensare che non ci sia inerenza appare essere una lettura che dimostra di non conoscere la **multiforme realtà** del mondo sportivo e dei mezzi che ha per reperire le proprie fonti di finanziamento.